

CXXXVI.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Giuramento del Senatore Bonelli — Interpellanza del Senatore De Cardenas al Ministro dell'interno — Risposta del Presidente del Consiglio — Schiarimenti al riguardo del Senatore Elena — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Del Giudice — Giuramento del medesimo — Interpellanza del Senatore Correato al signor Guardasigilli — Risposta di questo — Ordine del giorno del Senatore Correato, non appoggiato — Interpellanza del Senatore Stotto-Pintor al Ministro delle finanze — Osservazioni in risposta del mentovato Ministro — Presentazione di un progetto di legge — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori duca di Bovino e Avossa — Incidente sulle interpellanze del Senatore De Monte — Discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 1, fornite dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dal Senatore Farina (Relatore) — Adozione dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Farina sull'art. 2 — Dichiarazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 2 — Considerazioni del Senatore Figliani sull'art. 3 combattute dal Senatore Farina e dal Ministro delle finanze — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, e poco dopo intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3100. Il conte Gerolamo Dolfin, consigliere di prefettura a Cuneo, ricorre al Senato onde ottenere che nella legge sull'affraccamento dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni, venga introdotta una disposizione colla quale sia estesa alla Lombardia la legge 13 luglio 1857.

N. 3101. Parecchi abitanti di Messina (in numero di 216) porgono al Senato motivate istanze acciò venga riformato il sistema giudiziario, amministrativo e finanziario.

N. 3102. La Giunta Municipale di Brancaleone.

(*Petizione identica al N. 3086*).

Presidente. Invito il Senatore Segretario Arnulfo a dar comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge una lettera del Senatore Gozzadini, il quale per motivi di salute

chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor ingegnere Filippo Bignami fa omaggio al Senato di alcuni esemplari delle sue *Note sulla ferrovia Pavia-Codogno*, e d'una lettera scrittagli dall'ingegnere Tatti sulla questione del *Passaggio delle Alpi elvetiche*.

Essendo stata già verificata la nomina a Senatore del Regno del sig. marchese Bonelli, prego i signori Senatori Acquaviva e Bellelli a volerlo introdurre nell'aula.

(Il Senatore Bonelli introdotto dai Senatori Acquaviva e Bellelli, presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al marchese Bonelli del prestato giuramento e lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE DE CARDENAS
AL MINISTRO DELL'INTERNO

Presidente Sono all'ordine del giorno varie interpellanze a diversi Ministri.

Essendo presente il solo Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, do la parola al Senatore De Cardenas per l'interpellanza che dimostrò di voler fare al medesimo.

Senatore **De Cardenas**. Io credo che il Ministero è sufficientemente informato dei gravi disordini succeduti in una piccola località dello Stato, nella Città di Valenza, per essere in caso di darci le opportune spiegazioni.

Il disordine è stato mosso dalla promessa di un Deposito che aveva fatta il Ministro della guerra a quel paese, in dipendenza di sollecitazioni del Municipio.

Il Municipio non è mai venuto meno alle obbligazioni che si era assunte; ma ciò nondimeno, forse qualche individuo si è presentato al Ministero ed ha detto che le cose si erano cambiate per volontà del Consiglio municipale.

Ciò mi risulta essere non vero esattamente.

Si desidererebbe sapere com'è succeduto che il Ministro fu ingannato o si sia lasciato ingannare, dacchè egli ha supposto che il Municipio avesse cambiato di deliberazione, mentre questo non ha scritto nulla, non ha fatto nessun atto, e non può essere che qualcheduno il quale si sia usurpata la facoltà di parlare a nome del Municipio.

Io parlo, non perchè vi abbia verun interesse particolare; io non fo parte del Municipio, ma vi entrano molti de' miei amici i quali mi hanno sollecitato a parlarne, perchè vogliono che si faccia la luce, cioè che si sappia se vi sia chi senza missione ha portato la parola a nome del Municipio, o se il Consiglio abbia fatto qualche atto da mutare la prima deliberazione, di cui mi consta il contrario.

Questa è cosa di cui il Ministero sarà informato, e che credo potrà dirlo a soddisfazione di quel paese, che è stato molto agitato, e che lo è ancora.

Mi riservo poi di dire ancora qualche cosa dopo che avrò udite le spiegazioni del signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Veramente non saprei rispondere all'onorevole Senatore interpellante sulle pratiche che sonosi fatte direttamente tra il Municipio di Valenza ed il Ministero della guerra e particolarmente se qualcheduno, cosa però che mi pare molto difficile, prendendo quasi un carattere di mandatario del municipio, abbia a nome dello stesso, presso il Ministro della guerra, dichiarato che il municipio non intendeva di assegnare il locale. Ciò potrebbe esser meglio chiarito dal Ministro della guerra, ma io, ripeto, non ne sono nè punto nè poco informato.

Da quanto però mi risulta, per le informazioni che ho dovuto prendere intorno a questo disgustoso affare, le cose si passarono in questo modo.

Il Ministro della guerra aveva concesso alla città di Valenza, probabilmente dietro istanza direttagli da quel municipio, un deposito militare con che naturalmente il municipio assegnasse un locale onde potervi mettere i soldati. Si desiderava un locale a preferenza di un altro; questo però, credo si trovasse occupato da un istituto oftalmico, e quindi vi fosse molta difficoltà, per poterlo porre immediatamente a disposizione del Ministero della guerra. Il municipio ha cercato di risolvere queste difficoltà, ma il Senato comprende che mentre

si cercava di sciogliere le difficoltà non si poteva soddisfare ai bisogni del Ministero della guerra, il quale forse desiderava che la cosa si mandasse al più presto a compimento.

Quindi esso vedendo che le cose non potevano così presto combinarsi, e credendo forse che non vi fosse tutta la buona volontà nel municipio, e che perciò questo non volesse più saperne del deposito militare, in una parola che il municipio non volesse assumersi il peso del locale da assegnarsi pel deposito militare, ritirava la fatta concessione e destinava il deposito militare in altre località.

Questo è ciò che mi risulta dalle informazioni che ho prese, e quindi non posso affermare che il municipio non avesse intenzione di accettare la concessione fattagli, anzi io ritengo che era desideroso che il deposito avesse luogo e che se si fosse atteso, probabilmente il municipio avrebbe fatto qualunque sacrificio, avrebbe dato precisamente quel locale che il Ministero desiderava; ma l'essere andato un po' a rilento, indusse il Ministero della guerra, che ne aveva forse urgenza, a prendere un'altra deliberazione.

In seguito vennero i fatti intorno ai quali l'onorevole Senatore De Cardenas vorrà muovere interpellanza e su cui io sono pronto a dare al Senato tutti quegli schiarimenti che si crederà necessari.

Senatore De Cardenas. Per riguardo ad atti del municipio, non ce ne fu alcuno. So che un individuo, in via confidenziale e a modo di conversazione, parlando col Generale comandante la Divisione di Alessandria gli ha chiesto se non si potesse cambiare il chiesto locale con un altro, se si potesse cioè cambiare quel locale con il quartiere del Governo che attualmente serve a deposito di militari oftalmici. Era questo un discorso fatto in via accademica e senza missione alcuna ed indi da questo discorso pare sia nata la voce di mutazione nel municipio. Questo è lo stato genuino delle cose.

In seguito agli accaduti disordini, venne un deputato, quello del paese, e in un discorso che fece in pubblico, disse che era assicurato dal Ministero che avrebbe concesso il deposito e che avrebbe cambiate le sue deliberazioni. Volle anche nominare il Ministro dell'interno, come se fosse egli che personalmente lo avesse assicurato. Venne quindi un dispaccio telegrafico del Vice Governatore di Alessandria concepito precisamente in questi termini: *Buone notizie. Ministero mantiene promessa concessione deposito*. Il giorno dopo giunge poi una lettera dello stesso Vice Governatore in cui dice che il Governatore (della quale non posso dare i termini ben precisi) gli ha scritto. *Qui al Ministero ho perorato la causa del municipio di Valenza. Il Ministero è dolente di non poter ora destinare un deposito, ma verrà poi compensato con altri vantaggi*. Questa doppia contraddizione che v'è stata fra il dispaccio elettrico e la copia di questo brano di lettera stato mandato dal Vice

Governatore è un elemento ancora non piccolo di disordine. •

I disordini io li credo non nati propriamente dal deposito militare mancato.

Vi sono degli agitatori i quali di tutto si approfittano per non so quale scopo, ma certamente per fini non politici, forse anche per vendette private; se il Ministero volesse ordinare un'inchiesta, volesse che la luce si facesse, sarebbe cosa molto desiderabile; forse si otterrebbe che cessassero i torbidi, i quali non sono cessati e possono rinascere ancora.

Mi riservo dopo udite le spiegazioni del signor Ministro, di aggiungere ove ne sia il caso altre considerazioni.

Ministro dell'Interno. Il Senato comprende che non potrei rispondere sui discorsi che possono essersi tenuti fra il Generale comandante la Divisione militare di Alessandria Carderina e qualche particolare, il quale prendesse o non prendesse la veste di mandatario del Municipio; perciò nulla potrei dire su quanto ha formato, a questo riguardo, oggetto del discorso dell'onorevole Senatore interpellante.

Quanto all'intenzione che possa avere il Ministro della guerra di dare nuovamente questo deposito alla città di Valenza, io posso accertare l'onorevole Senatore De Cardenas, che il Ministero, il quale certo non potrebbe tenersi offeso per non avergli il Municipio dato subito il chiesto locale, allora quando si presenterà altra occasione di stabilire un qualche deposito, certo preferirà ben volentieri la città di Valenza ad un'altra città, tanto più che questa presenta molti vantaggi per lo stabilimento di un deposito militare, ed anzi io credo che esso sarà lieto di poter dare questo attestato di deferenza al Municipio di Valenza.

Quanto infino alle cause dei disordini ed all'inchiesta che è nei desiderii dell'onorevole De Cardenas, avverto che si è iniziato un procedimento appunto dietro i disordini che ebbero luogo; si son fatti arresti di alcuni individui, i quali oggidì sono sottoposti ai Tribunali ordinarii, e credo che la migliore inchiesta che si possa fare, sia di lasciare il suo corso alla giustizia, così quelli che furono colpevoli verranno certo puniti.

Del resto io credo che la causa di questi disordini non sia difficile di poterla rinvenire. È stato un movimento nato da che? Dall'errore, credo; dal supposto che il Municipio si fosse opposto allo stabilimento del deposito militare.

Nel primo momento vi fu un po' d'indignazione contro i consiglieri della città di Valenza, perchè credevasi che avessero avversato questo deposito; vi furono in conseguenza alcune dimostrazioni contro i consiglieri le quali però vennero tosto sedate. L'attitudine che prese l'arma dei carabinieri fu tale che ne impose, e con alcuni arresti, ogni cosa è passata allo stato di tranquillità.

Ora i Tribunali giudicano; onde io, ripeto, non credo che sia il caso di fare un'inchiesta particolare, per conoscere fatti che sono abbastanza noti, e che d'altronde

essendo sottoposti ai Tribunali, sfuggono al dominio del potere puramente amministrativo.

Io credo che queste risposte siano sufficienti per appagare il signor Senatore De Cardenas.

Senatore Elena. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Elena.

Senatore Elena. Ho chiesto la parola per aggiungere alcuni schiarimenti a quelli già somministrati dall'onorevole signor Ministro; premetto, che gli schiarimenti che io do, non li tengo d'ufficio, in quanto che il prefetto non ha avuto ingerenza nelle trattative che si passarono tra il Municipio di Valenza, ed il Ministro della guerra. Se queste trattative fossero passate per mezzo di quell'ufficio forse non sarebbe nata la cattiva intelligenza che ha dato luogo a quelle spiacevoli conseguenze.

Il Ministro della guerra, con lettera dei tanti, scriveva al comando generale di Alessandria che aveva determinato di mandare in Valenza un deposito, e che ne avvertisse quel Municipio, onde preparasse il locale.

Quel signor comandante generale scriveva secondo gli ordini ricevuti.

Il Sindaco di Valenza immediatamente rispondeva: siamo riconoscentissimi di questo beneficio, prepareremo al più presto il locale e faremo tutte le spese occorrenti.

Pochi giorni dopo il Generale comandante d'Alessandria ha creduto conveniente di mandare a Valenza un capitano di stato maggiore perchè esaminasse e verificasse se i locali erano preparati.

Quel signor Sindaco o chi per esso allora ha fatto qualche osservazione, se forse il comando militare non accetterebbe in sostituzione del primo locale un altro locale egualmente comodo ed adatto.

Credo che il capitano incaricato dell'esposizione abbia risposto: io non posso trattare su questo nuovo progetto, ma scriverò al Generale.

Il sindaco scrisse poi dal cauto suo una lettera, alcune espressioni della quale certamente hanno dato luogo all'equivoco.

Il Ministro della guerra ha creduto che il Municipio volesse cambiare i patti, non volesse più dare quel locale e che ne proponesse altri; allora è venuta una risposta quasi immediata: il Ministro della guerra revoca la concessione fatta.

Io ho ferma convinzione che questo equivoco sia nato dalle non abbastanza chiare e precise espressioni della lettera del sindaco, perchè non diceva non possiamo più darvi il locale Degiorgis, ma solo diceva ve ne proponiamo un altro, anzi due; vedete se invece del locale proposto in primo luogo volete accettare quest'altro.

Queste espressioni, dico, furono quelle che hanno dato luogo all'equivoco, per cui il Ministro, credendo che il Municipio ritirasse la primitiva offerta, egli revocava la concessione del deposito.

Appena a Valenza si è conosciuto questo nuovo provvedimento, gli spiriti si sono agitati, perchè un deposito in quella città sarebbe stato un grande beneficio; hanno creduto che qualcheduno avesse fatto ufficio contrario presso il Ministero appunto nel senso del quale fu detto dinanzi dall'onorevole Senatore De Cardenas, ma non sapevano chi fosse colui, non sapevano chi li avesse traditi, così dicevano essi; se la presero un poco con un consigliere, un poco con un altro, alcuni ebbero i vetri delle finestre rotti ed altre minaccie. Immediatamente partì da Valenza una Deputazione per ricorrere al Ministro della guerra onde fosse revocata quella provvisione; io trovai questa Deputazione in Torino, e mentre questa faceva uffizi presso il Ministero dell'interno, io mi recai dal signor Ministro della guerra e gli chiesi se poteva rievocare quell'ordine che negava il deposito a Valenza; il signor Ministro della guerra mi ha risposto: il Municipio di Valenza ha cambiati i patti, non mantiene più le promesse, io non posso più accordare il deposito, l'ho già destinato altrove.

Io non aveva mai avuto ingerenza in questa pratica (è un inconveniente riconosciuto come tante altre volte negli affari che percorrono strade irregolari) e non ho saputo che cosa rispondere, anzi ho detto; se il Municipio di Valenza ha mancato ai patti, il Ministero ha la ragione di togliergli il deposito; ma poi, ho soggiunto, se hanno fatto questo non credo che sia veramente volontà del Municipio, forse hanno voluto fare un tentativo di migliorare l'affare, dando un locale invece di un altro, ma sia persuaso che i Valenziani vogliono a sacrificio di qualunque spesa avere questo deposito. Il signor Ministro mi ha risposto che farebbe il possibile di darne un altro quando avesse potuto, ma che non prendeva formale impegno.

Io mi feci immediatamente un dovere di scrivere quella lettera di cui fece cenno il signor Senatore De Cardenas nella quale diceva che il Ministero era dolente di non poter mandare un deposito, ma che quando avesse potuto li avrebbe contentati.

Credo che l'onorevole Senatore De Cardenas abbia detto che un dispaccio del Vice Governatore, voleva dire del Consigliere incaricato di rappresentare il Prefetto, abbia forse dato luogo a mal umori perchè pareva fosse una promessa troppo formale. Non saprei, non ho sott'occhi quel dispaccio, ma siccome si sapeva che in Valenza vi era molta agitazione, interessava che colà si conoscesse che il Ministero non aveva emesso una negativa per l'avvenire di dare un deposito, ma che anzi il Ministero era assai ben disposto; ma quello che mi consta è che quell'avviso ha fatto buon effetto a Valenza, come ha giovato assai la presenza del deputato di Valenza che chiamato là sul posto si prestò assai e colle sue parole e colla sua influenza ha ristabilito l'ordine; si sono pure regolati assai bene il Sindaco di Valenza, l'arma dei Carabinieri, non che il Consigliere di Prefettura che si è recato in quella città in assenza del Prefetto.

È del resto un fatto, che tranne gli accennati disordini, di rottura di vetri, di minaccie, non c'è stato un cittadino ch'io sappia che abbia avuto un capello torto. Il Tribunale ora procede.

Io potrei dare lettura di varii documenti e di varii rapporti, ma credo che non ne sia il caso (*Vari Senatori. No! No! basta, basta*). Ora che l'azione di questi fatti è deferita ai Tribunali, spero che il Senatore De Cardenas si terrà soddisfatto di questi schiarimenti.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE DEL GIUDICE.

Presidente. Essendomi stato riferito che nelle aule del Senato si trova il signor barone Del Giudice, invito il Relatore del quinto Ufficio incaricato dell'esame dei suoi titoli a volerne riferire.

Senatore De Monte. Il barone Eugenio Del Giudice nominato non ha guari, mercè Real decreto, Senatore del Regno d'Italia, conta anni 53, essendo nato nel 1809.

Egli ha presentato gli stati del pubblico censo, dai quali risulta possedere lui in alcuni comuni della Calabria per sè e per la moglie, una proprietà dell'imponibile di lire 13456 82.

Ha esibito pure tre altri certificati, ond'emergere un altro imponibile di L. 1772 23, e che assevera di avere acquistato, comechè non se ne sia fatto ancora in pro di lui il passaggio d'intestazione.

Al postutto calcolando sulle sole lire 13456 82, si avrebbe per lo meno un'annua contribuzione di annue L. 3094 88. Ed invero sebbene la contribuzione diretta fosse stata in origine del quinto dell'imponibile, in seguito per le grana addizionali, la si può senza fallo calcolare per lo meno al 23 p. 0/0, onde il risultamento delle suddette L. 3094 88.

Per le quali cose l'Ufficio V, cui è stato commesso l'esame dei titoli del signor Del Giudice è di parere che lo si possa ammettere a prestare il giuramento.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni del Relatore dell'Ufficio V per la convalidazione della nomina del barone Del Giudice a Senatore del Regno, sorga.

(Approvato)

Prego ora i Signori Senatori De Monte ed Amari di introdurre nell'aula il Senatore barone Del Giudice.

(I Senatori De Monte ed Amari introducono il barone Del Giudice, il quale presta giuramento nella consueta formola, ed è quindi dal Presidente proclamato Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

INTERPELLANZA DEL SENATORE CORREALE AL SIGNOR GUARDASIGILLI.

Presidente. Do ora la parola al Senatore Correale.

Senatore Correale. Io prego l'onorevole signor Ministro guardasigilli a voler dar ascolto alla interpellanza che io sto per fare, intorno all'amministrazione dei mo-

nasteri di Napoli, la quale è diretta dalla Cassa ecclesiastica, e per essa dal suo direttore mandato da queste province, e di cui non so il nome....

Voci varie. L'avvocato Fenoglio.

Senatore **Correale**. La legge del 1855 riguardante precisamente questi monasteri, perchè fu quella che li abolì, e la quale fu poi estesa a tutte le province del Regno italico, stabiliva che i beni di queste corporazioni dovessero servire unicamente per uso ecclesiastico, cioè per provvedere ai bisogni dei parroci e di altri ecclesiastici, per le funzioni della chiesa, e specialmente per la sussistenza degli stessi religiosi i quali erano stati spogliati delle loro rendite, che eransi aggregate alla Cassa ecclesiastica.

I fatti che io ho l'onore di esporre al Senato mostreranno se l'amministratore di questa Cassa abbia intieramente adempito al suo ufficio, ed alla legge che dovevagli servire di norma.

Questi fatti, di cui io ho l'onore di tessere adesso l'istoria sono i seguenti:

Il Monastero di Sorrento, col nome della Madonna delle grazie, ha meglio di 24,000 lire di rendita, ha fondi vistosissimi posti in quella contrada, che valgono al di là di questa somma attesa la fertilità del suolo: ebbene da quasi quattro mesi queste religiose non hanno un soldo da poter trarre avanti la loro vita, non ostante abbiano, come ho detto, rilasciato alla Cassa ecclesiastica meglio di 24,000 lire di rendita.

E come han vissuto queste religiose? Han vissuto parte coi soccorsi delle famiglie, che talune di loro ancor avevano, e parte coi soccorsi d'un amministratore molto pio e caritatevole, il quale loro somministrò del suo onde potessero campare.

Similmente è avvenuto nel Monastero di santa Brigida non ha guari soppresso, dal quale luogo furono cacciati i frati, e messi in un sito che non saprei dire se è abitazione umana oppure animalesca, giacchè il sito dove sono stati messi, che chiamasi Monastero di santa Maria in Portica, è occupato in parte dalla questura, e questa parte naturalmente è la migliore, perchè il primo occupante ha avuto il talento di prendersi il meglio.

L'altra parte che occupano questi frati è in uno stato deplorabile; perchè la piovana si fa strada dappertutto.

Questo locale fu altra volta abitato per poco da quei frati, ma attesa la sua umidità dovettero escirne.

Dunque questi frati di S. Brigida (si scusi questa breve digressione) sono anche nello stesso stato del Monastero delle grazie, di cui ho parlato poc'anzi che cioè da vari mesi nulla hanno essi avuto, e vivono delle pie opere.

Vivono colle pure messe, e altre funzioni di chiesa; Dal signor Fenoglio (mi è venuto in mente il nome del direttore della Cassa ecclesiastica) hanno avuto l'autorizzazione da molti mesi di adempiere a queste messe, a questi legati pii.

Autorizzati dal direttore della Cassa ecclesiastica hanno adempito da parecchi mesi a questi pesi pii, cioè celebrazioni di messe, funzioni di chiesa, ed altre.

Più la cupola della chiesa fu colpita dal fulmine non è molto, e vi è abbisognata ingente spesa per restaurarla. Tutte queste spese sono state autorizzate dal signor direttore della Cassa ecclesiastica, ma quando si è trattato di essere soddisfatti, il signor Direttore non gli ha voluto dare un soldo e vani son tornati i loro replicati richiami.

Ora questi fatti che io ho accennati mostrano quale amministrazione si tenga in Napoli dalla Cassa ecclesiastica. Mostra che colui il quale provvede a questo, e che amministra colà, che dirige quell'amministrazione non ha molta attitudine.

Credo che all'onorevole signor Ministro guardasigilli non sia giunta finora nessuna notizia, in altro caso la sua giustizia avrebbe provveduto.

Di questo sono certo, conoscendolo anche personalmente.

Ecco in qual modo si conduce questa amministrazione.

Ciò, onorevole sig. Ministro, mi reca grandissimo dispiacere, perchè lede la giustizia distributiva, giacchè questi signori monaci sono cittadini come tutti gli altri, hanno diritto di vivere e di esercitare i loro diritti di cittadini come tutti gli altri, e la legge e il Governo devono tutelare i loro diritti.

Ebbene in questa maniera tirano innanzi la loro vita!

È scandalosa la maniera di amministrare di questo signor Direttore della Cassa; e l'esempio suo non può certamente giovare alle altre amministrazioni dello Stato, le quali non sono certamente gran fatto buone.

Questi sconci nuocono all'amministrazione ed anco al Governo, il quale sappiamo che esige la giustizia, sappiamo che vuole l'unità d'Italia, che si affatica insieme con noi a raggiungere questo scopo: ebbene sono dolente di dirlo, l'amministrazione è la prima cosa, è la base, come tutti ben conoscono, di un buon Governo; e per raggiungere lo scopo di cui ho parlato ci vuole una buona amministrazione e per avere una buona amministrazione ci vogliono buoni amministratori, gente solerte, e bisogna (scusi che lo dica) bisogna anche un po' più di forza, un po' più di vigore nel Governo affinchè s'invigili a che questi amministratori facciano il loro dovere e cooperino con tutti noi a raggiungere quello scopo, cioè di mettere in assetto l'amministrazione, la quale è la forza dello Stato, e senza di cui non si può avere neppure l'esercito.

Io spero che il Ministro guardasigilli vorrà accogliere bene la mia domanda, e vorrà fare uso di queste notizie che ho avuto l'onore di dargli, provvedendo perchè questi frati siano sostenuti, abbiano quello che per legge loro spetta.

Io ho pure l'intenzione, e prego il signor Presidente che abbia la compiacenza di consultare il Senato, di proporre un ordine del giorno sopra un tale oggetto, onde tutelare l'amministrazione di questa Cassa.

Ministro Guardasigilli. Onorevoli Signori. Il decreto del 17 febbraio 1861, che estende alle province

napoletane la soppressione delle corporazioni religiose, è stato riguardato da me come un gran progresso; ma gli impacci che ricevo ogni giorno dai frati e dalle monache dal momento che ho assunto il portafoglio dei culti, sono tali che talvolta desiderai che quel decreto non si fosse promulgato.

Poichè con quel decreto molti interessi furono spietati: le parti interessate sono spinte naturalmente ad esagerare i torti e i mali i quali risultano dalla promulgazione di quello, e ad incolparne l'amministrazione del signor Fenoglio, ch'è stato citato dal Senatore preopinante, con poca onoranza.

La direzione della Cassa ecclesiastica ha cominciato a funzionare nelle province napoletane al principio di quest'anno; perocchè, quantunque il decreto che aboliva le corporazioni religiose fosse stato promulgato nel 17 del mese di febbraio del 1861, nel 13 ottobre ebbe luogo il decreto che stabiliva quella Direzione.

Comprendono bene gli onorevoli signori Senatori che un'amministrazione che comincia, un'amministrazione che colpisce interessi stabiliti da secoli, in sul bel principio deve essere alquanto oscillante, alquanto perplessa e non è possibile che provveda a tutto con esemplare esattezza.

La Cassa ecclesiastica stabilita in Napoli, non è in floride condizioni di fortuna; perocchè in sul principio della sua amministrazione invece di riscuotere delle forti e considerevoli somme ha dovuto pagare i debiti delle corporazioni religiose sopresse, specialmente i debiti di piazza. La cosa è così vera che il Ministero non ha ricevuta alcuna lagnanza da parte dei creditori e specialmente dai creditori minuti, ciò che in caso diverso sarebbe stato impossibile, perchè i signori Senatori comprendono che coloro i quali sono poveri di fortuna, allorchè debbono riscuotere un credito, non pongono tempo in mezzo, e nulla lasciano intentato per riuscirvi.

Ma si dice la Cassa ecclesiastica non ha pagato tutte le pensioni delle corporazioni religiose sopresse. Dapprima io dico che la Cassa, per poter adempiere gli obblighi suoi, è stata nella necessità di fare un debito, ossia di ricevere una sovvenzione di 200 mila lire dalla Cassa ecclesiastica dello Stato; questo non basta, ha dovuto mettere fuori dei buoni a conto per la somma di 120 mila lire, affinchè le obbligazioni venissero soddisfatte con prontezza.

Per parte mia posso assicurare il Senato che appena ho udito qualche lagnanza di corporazioni religiose, ho scritto agli uffici, ho mandato dispacci ed ho disposto che immediatamente le pensioni si pagassero; le risposte che ho ricevuto sono che le pensioni si pagano con tutta esattezza.

Non devo negare però che le corporazioni religiose, almeno alcune, hanno trafugato moltissimi oggetti, e nascosto valori importanti.

Per questo motivo talora ha potuto sorgere questione intorno al pronto pagamento delle pensioni.

Io non posso ammettere la esattezza di ciò che ha esposto l'onorevole Senatore preopinante, rispetto al signor Fenoglio.

Il signor Fenoglio non è un funzionario di nuovo stampo, non è un impiegato posto su all'improvviso, insomma non è nuovo nell'amministrazione. Egli ha reso molti servizi alla Cassa ecclesiastica dell'Umbria e delle Marche, ed ha riputazione di abile amministratore.

Se poi le sue maniere non sono molto cortesi; se ha risposto tardi o non ha risposto per nulla ai richiami ed alle lettere dell'onorevole preopinante, sinceramente me ne duole, ma codesto tornerebbe a dire che il sig. Fenoglio non sia fior di gentilezza e non già ch'egli sia inabile amministratore.

Non pertanto rispetto alle due corporazioni che l'onorevole preopinante dichiara di non aver ricevute le pensioni, io credo la cosa affatto inverosimile; però io prometto al Senato di fare immediatamente gli uffici necessari per esserne chiarito.

Senatore **Correale**. Io prendo atto di quanto il signor Ministro ha avuto la bontà di dirmi, ma io debbo soggiungere che l'argomento dallo stesso signor Ministro addotto presentemente è un argomento che parmi pugni contro di lui. Perchè egli diceva che la Cassa ecclesiastica sta in debito. Questo è un elemento di cattiva amministrazione, e lo dimostro, giacchè la Cassa ecclesiastica che cosa ha fatto? Ha incassato quel reddito, ha fatti proprii i fondi e la rendita di essi; la quale rendita bastava alla sussistenza di quelli ordini religiosi fintantochè non sono stati soppressi. Se esistevano con quella rendita, questa dovrebbe bastare anche adesso a questo uopo. Ma perchè non basta? Si deve dire, se non basta, che l'amministrazione non è bene regolata. Particolarmente il signor Fenoglio sarà certamente un uomo onesto, ma non sempre le amministrazioni sono male portate innanzi per poca onestà, sono certe volte per incapacità. Forse nè l'una nè l'altra di queste accuse si merita il signor Fenoglio; ma io mi attengo ai fatti, e dacchè mi pare anche che l'onorevole signor Ministro gli abbia messi in dubbio, io lo prego ad avere la bontà di udir lettura di due documenti; il primo è relativo alla corporazione di Sorrento. Uno dei parenti di quelle monache scrive così: (Questa era una petizione da presentarsi al Senato, ma non l'ho presentata giacchè non ne ha la forma; quindi la leggo come documento che farà conoscere al signor Ministro che non ho detto cose senza fondamento).

« Il capitano della Regia marina italiana al ritiro Luigi Busso, espone alle SS. LL. come avendo due figlie monache nel monastero della Madonna delle Grazie in Sorrento, e che il supplicante si è dissanguato, per dotarle ed altre spese occorse, ora le hanno tolte le loro rendite, restando prive di ogni sussistenza; prega perciò il buon cuore delle SS. LL. farle assegnare qualche pensione per tirare avanti la loro vita, e l'avrà a grazia singolarissima. »

Quest'altro documento è relativo ai religiosi di santa Brigida.

« La Casa religiosa di S. Brigida a Toledo trasmise da molti mesi al signor Direttore della Cassa ecclesiastica un notamento redatto dall'architetto riguardante varie spese occorse per l'urgente ed indispensabile ristauero per la cupola di questa Chiesa, percossa e malconcia dal fulmine, che il 31 ottobre 1861, vi precipitava. Gli artisti che eseguivano il lavoro occorso pel ristauero finora non sono stati soddisfatti, anche dietro premure continue presso il direttore signor Fenoglio. Si è perciò che i religiosi di questo Monastero si rivolgono alla E. V. per le opportune disposizioni dei necessari pagamenti.

« I medesimi religiosi le umiliano ancora che dietro l'intimazione della stessa Cassa ecclesiastica, eseguirono secondo il solito tutte le sacre funzioni della Settimana Maggiore, e trasmisero il notamento delle spese occorse all'uopo, indicando pure a norma dell'intimo fatto loro dal signor Direttore, sotto la data del 3 aprile scorso, l'esazione di un cespite, che valesse all'indennizzo delle spese erogate, ed intanto niun riscontro all'uopo, o disposizione si è emanata dalla direzione della Cassa ecclesiastica.

« Per ultimo le significano, che sotto la stessa data fu fatta inchiesta del come i suddetti dovevano regolarsi per la soddisfazione dei *Pii Legati*, annessi a questa Chiesa, ed anche su di ciò niun riscontro ne hanno riportato: e simile risultato ha avuto ancora il secondo rapporto fatto alla suddetta direzione in data 20 maggio: supplicano perciò l'E. V. a dare le disposizioni analoghe all'esposto, sicuri della sua giustizia. »

Il venti maggio è stato consegnato questo reclamo.

Dunque questo dimostra che tutto ciò che ho detto io non è appoggiato su idee, ma sono fatti.

Ho rimesso al signor Presidente un ordine del giorno, se il Senato crede

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Favorisca prima dar lettura dell'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno è concepito in questi termini.

« Il Senato udito l'onorevole signor Ministro guardasigilli intorno l'amministrazione della Cassa ecclesiastica e confidando che egli voglia sollecitamente provvedere perchè chi di diritto dia il conto della gestione della Cassa suddetta, passa all'ordine del giorno ».

Senatore Correale. Vorrei aggiungere un'altra cosa a quest'ordine del giorno, uno schiarimento. La Cassa ecclesiastica sta per passare al Demanio, quindi urge che la cosa sia sollecitata perchè è necessario si vegga quale sia stata l'amministrazione della Cassa e quella del Demanio affinchè non si faccia confusione.

Presidente. Domando se l'ordine del giorno è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

La parola è al Ministro guardasigilli.

Voci. È finito, è inutile.

Presidente. La parola è al signor Senatore Siotto Pintor per svolgere l'interpellanza che intende muovere al signor Ministro delle finanze.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori, mi duole in verità che parlando io per la prima volta innanzi al Senato, debba per così esprimermi, uscirò dalle mie competenze, ed avere l'aria di fare un po' d'aggressione al troppo giovane forse, ma fuor d'ogni dubbio simpatico Ministro delle finanze.

Io intendo fargli una succinta interpellazione intorno agli sconci che provengono da una lamentabile dimenticanza nelle leggi 10 luglio e 4 agosto e nei regolamenti 28 luglio e 5 settembre dell'anno scorso intorno alla unificazione dei vari debiti dello Stato e specialmente per ciò che riguarda lo scambio dei titoli e le operazioni riferentisi alla ipoteca od alla alienazione di essi.

Se non erro, cinque direzioni sono state istituite in tutto lo Stato, vale a dire in Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo; d'onde la necessità che i Liguri, in grazia d'esempio, i Sardi, e credo anche gli Emiliani debbono ricorrere alla direzione di Torino dalla quale dipendono.

Or io domando: E se i titoli vanno smarriti?

Mi si risponde: vi è la posta: Ma se l'ufficiale di quell'amministrazione dimenticasse per un momento il debito suo, e la fiducia che il Governo ha riposta in lui? Resta l'assicurazione. Vogliamo dunque obbligare i possessori di cedole a pagare un tanto per cento sulle somme che assicurano?

Io domando se ciò sia giusto: o non è, o a me pare che non sia; e poichè di giustizia mi è corsa la parola, sono contento di entrare, antico magistrato, nel mio proprio terreno.

Godo con tutta l'anima si sia dato una direzione alla Sicilia nella città di Palermo. Perchè? Al più certo perchè è un'isola. E l'isola di Sardegna non è anch'essa un'isola? Da quando in qua l'isola di Sardegna ha cessato di essere un'isola? (*ilarità*).

E notate bene, o Signori, che dal giorno 25 agosto 1825, insino al 10 marzo 1853 la Sardegna ebbe una amministrazione separata pel debito pubblico.

Coll'ultima delle leggi citate, quest'amministrazione separata fu abolita, ma il Governo provvide sufficientemente alle bisogne della cittadinanza facendo abilità al Direttore del Demanio di eseguire sul luogo tutte le operazioni, che si potrebbero eseguire dall'amministrazione centrale di Torino; il che oggi non è, e reca tanto più danno, in quanto che nella Banca succursale di Cagliari sono ipotecate cedole del debito pubblico per meglio che un milione e mezzo.

Io domando, se avendo l'isola di Sicilia una direzione speciale, non debba averla anche la Sardegna; se non avendola, vi sia giustizia. Per noi uomini di legge, la giustizia suona eguaglianza.

Ma io non parlo soltanto nell'interesse della Sardegna, si ancora in quello delle altre province dello Stato.

Io non vengo qui a proporre che si moltiplichino le direzioni nelle principali città d'Italia: proporrò un rimedio meno dispendioso, e lasciatemelo dire, anche meno invidioso.

Si potrebbe fare facoltà agli agenti locali del tesoro od alle Prefetture di prendere i titoli, rilasciarne ricevuta, mandarli a Torino, e consegnare ai possessori i titoli nuovi.

Di tal guisa il signor Ministro soddisferebbe ad un tempo alle ragioni della giustizia, ed a quelle della convenienza.

Sto in attesa della risposta del signor Ministro, che mi anguro favorevolissima.

Ministro delle Finanze. La questione che ha sollevata l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, venne già parecchie volte e da parecchie parti prescutata al Ministero, epperò non mi è nuova.

Debbo però esporre al Senato il vero stato delle cose, perchè regga se sia opportuno di entrare nella via della creazione di più Direzioni del debito pubblico, nè anche in quella di affidare la delicatissima operazione dello scambio dei titoli ad altra Amministrazione.

Per verità sarebbe molto a desiderarsi che in tutte le parti dello Stato vi fosse tale massa di titoli, tale serie di operazioni da valere la spesa d'istituirvi delle direzioni; ma sventuratamente la cosa non è così.

I titoli del debito pubblico sono essenzialmente concentrati in alcune città, dove sono per conseguenza frequenti le operazioni di trapasso, d'ipoteca e via via discorrendo. Perciò si è in queste che si sono istituite direzioni, e se non se ne sono collocate in altre località, non fu già per non far giustizia, non fu già per non ripartirle equabilmente, ma perchè ivi mancando quella molteplicità di operazioni, di affari, non francava la spesa il farlo.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor facendo un paragone colla Sicilia, ha detto: se avete istituito una direzione nella Sicilia gli è probabilmente perchè essa è un'isola avente comunicazioni meno facili colla terraferma, perchè non avete trattato egualmente la Sardegna?

L'argomento in sè non credo che regga molto, perchè se sussistesse, non ci sarebbe ragione per cui non dovessero del pari instituirsi direzioni del debito pubblico nelle altre minori isole del Mediterraneo. La ragione per cui si è istituito una direzione del debito pubblico in Sicilia, e non in Sardegna è semplicemente questa: nell'isola di Sicilia vi ha una rendita di 6 milioni proveniente dall'antico debito del governo borbonico; inoltre vi corrono non pochi titoli degli altri debiti dello Stato.

Quindi se l'onorevole Siotto-Pintor rivolge la sua attenzione a questo si avvedrà quanto fosse importante lo stabilire una direzione in Sicilia; del resto basta che esso si informi da coloro che si occupano del com-

mercio della rendita pubblica e sentirà quale e quanta rendita sia ora collocata in Sicilia.

Invece nell'isola di Sardegna, nel 1860, non vi aveva altro che 485 mila lire di rendita; vede adunque l'onorevole Siotto Pintor che per una parte abbiamo molto più che 6 milioni di lire di rendita, e nell'altra non ne abbiamo che 485 mila.

Si è quindi creduto che le operazioni da farsi nell'isola di Sardegna fossero così poco numerose, che non francasse la spesa di istituire una direzione.

Ed infatti, per esempio, presso quell'Ufficio a cui alludeva l'onorevole Siotto Pintor si sono fatte 242 operazioni, mentre a Torino se ne fecero 21,230; per conseguenza le operazioni che là ebbero luogo sono presso a poco il centesimo di quelle che si sono fatte nell'antica direzione del debito pubblico in Torino.

Quindi non è già per trattare la Sardegna con una misura diversa da quella adoperata in Sicilia, che non si è istituito ivi la direzione del debito pubblico, ma per considerazioni di momento.

Io desidererei grandemente che il movimento della ricchezza pubblica crescesse in Sardegna e che quindi la quantità di rendita si accostasse alquanto a quella esistente nella Sicilia, ed in allora è certo che il Ministro delle finanze si farebbe un dovere di proporre che sia ivi istituita una direzione del debito pubblico.

Venendo ora alla questione del cambio di titoli, debbo avvertire che il Ministero ha già fatto un passo il quale forse, se si andasse a rigor di legge, si chiamerebbe un po'avventato.

Infatti la legge dice chiaramente che i titoli antichi per essere cambiati nei nuovi, debbono essere presentati alla direzione generale in Torino o alle direzioni particolari che sono appunto, come diceva esattamente l'onorevole Siotto Pintor, quelle di Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Or bene penetrato il Ministero degli inconvenienti che potevano nascere dal dover presentare tali titoli alle indicate direzioni, e non poterli presentare ad altri uffici, ha già fatto un passo che, ripeto, è forse un po' ardito, però spero non darà luogo ad inconvenienti, ma anzi produrrà ottimi risultati e non lievi vantaggi. Furono cioè autorizzate le prefetture e le sotto prefetture a ricevere tutte le cartelle nominative. Il possessore quindi di una cartella nominativa non ha che a presentarla alla prefettura o sotto prefettura, e questa si incarica di trasmetterla alla direzione del debito pubblico; in guisa che dopo un tempo più o meno lungo il possessore del titolo lo ritrova senza altro disagio presso la stessa prefettura cui l'ha rimesso.

Con tale disposizione non si ha temere alcun pregiudizio stante che dallo smarrimento di un titolo nominativo non ne può venir grave danno; ed invece il vantaggio è massimo, se si pensa che le cedole nominative sono appunto quelle che sono nelle mani dei corpi morali, opere pie e via dicendo.

Si sarebbe vivamente desiderato di poter entrare nella

via accennata testè dall'onorevole Senatore Siotto Pintor di fare cioè lo stesso per le cartelle al portatore. A questo proposito debbo dichiarare esplicitamente che non lo oserei, nè certo prenderei la responsabilità di affidare l'incarico del ritiro di tali cartelle alle prefetture e sotto prefetture imperciocchè è questa una operazione molto delicata; mentre lo smarrimento di queste cartelle al portatore produrrebbe inconvenienti veramente gravi, e per conseguenza nè il mio predecessore, nè io stesso, dico la verità, osammo prendere la responsabilità di una tale determinazione.

L'onorevole Siotto Pintor debbe del resto ritenere che l'inconveniente del quale si è preoccupato certamente non è piccolo, che però alludendo alla parte d'Italia alla quale egli specialmente si riferiva, cioè alla Sardegna, non è, a dir vero, senza importanza per coloro che ci sono sottoposti, ma non è molto importante per la massa delle operazioni, imperocchè della mentovata rendita di 485 mila lire, meglio di 300 mila lire di rendita son portate dal debito del 31 agosto 1838, il quale fu creato pel riscatto dei feudi; è un debito insomma, come l'onorevole Siotto Pintor m'insegna, nominativo, in guisa che questa parte di rendita si può facilmente convertire in consolidato mediante la presentazione alle prefetture e sotto prefetture dei relativi titoli. Altre rendite nominative pure ci sono, in guisa che la questione sollevata dall'onorevole Siotto Pintor, si riduce forse ad un 140 o 150 mila lire di rendita. Capisco che per i possessori di questa rendita sia grande noia l'andar a cercare una persona sicura onde confidarle questa operazione da eseguirsi presso la direzione generale, ma intenderà perfettamente che l'amministrazione per parte sua abbia esitato a fare una spesa considerevole, come sarebbe quella, non dirò di creare un ufficio, ma di adoperare persone esperte in questo genere di operazioni; che abbia esitato, dico, di incaricare di tale delicata operazione qualche speciale ufficio nell'isola di Sardegna, imperocchè se l'avesse fatto per l'isola di Sardegna, bisognava per entrare in un sistema di giustizia, che con tanta ragione propugna l'onorevole Siotto Pintor, anche estenderlo ad altre province del Regno.

Quindi io credo che non vi sia grande inconveniente per la massa delle operazioni (capisco lo ripeto, che vi sono casi particolari dolorosi) il lasciare che i possessori di cartelle al portatore dell'isola incarichino persone di loro fiducia, oppure le trasmettano mediante affrancazione per la loro conversione.

Del resto, dirò all'onorevole Siotto Pintor, che ho fatto qualche apertura colla banca nazionale, i cui uffici sarebbero più acconciamente costituiti per un'operazione di questo genere, che non forse le tesorerie, per vedere se essa non potesse aiutarci in quest'operazione.

L'onorevole Siotto Pintor sa meglio di me che a compiere quest'operazione abbiamo ancora sei mesi di tempo; che questi non scadono che con tutto il 1862, e se

verso il fine dell'anno occorrerà di inviar qualche persona apposita, o di far uso di qualche altro ripiego temporario, io sarò ben lieto di poter soddisfare i desideri di questi detentori di cartelle al portatore; e spero che di questa buona disposizione, vorrà l'onorevole Siotto Pintor andar contento, imperocchè sarebbe veramente cosa grave il variare sistema, tanto più che a termine di legge non si potrebbe, stabilendo essa formalmente che il cambio di questi titoli si abbia a fare presso le direzioni determinate.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Dirò poche parole. Non ho preteso di creare una direzione nell'isola; soltanto insisto nel dire che bisogna veder modo di soddisfare ai gravi interessi degli isolani. Io conforto perciò il signor Ministro a persistere nell'idea d'incaricare la Banca succursale delle operazioni occorrenti intorno alle cedole. Se la frase non fosse troppo forte, io direi che il non aver fatto per le cedole al portatore quello che il Signor Ministro ha stimato di fare per le cedole nominative, non ha senso, dappoichè le cedole al portatore sono esposte a maggiori pericoli. Si sa che il portatore si presume proprietario della cedola che porta, e che essa è come i biglietti di banca, o la moneta, la quale se sia smarrita, il trovatore ne diventa il proprietario. Faccia dunque il Signor Ministro come ha divisato; il Parlamento gli darà venia di avere in certo modo violato la parola della legge e mantenutone lo spirito, e avrà dato soddisfazione ai richiami frequenti de' miei concittadini.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge *Sul marchio di bollo*. Pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza sul medesimo, imperocchè, essendogli presentato prima, se lo esamina con qualche premura, è a sperare che possa ricevere la sua sanzione ancora nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Chi adotta l'urgenza, voglia sorgere.

(Adottata).

Essendovi due relazioni di titoli di due nuovi Senatori, dò la parola al Senatore Riva.

Senatore Riva, Relatore. Con R. decreto del 15 scorso maggio veniva nominato Senatore del Regno il duca di Bovino Giovanni Guevara da Napoli.

Nato nel 1819 egli ha raggiunto l'età di anni 40, e pagando da oltre tre anni più dell'imposta richiesta dallo Statuto appartiene alla categoria 21 art. 33 dello stesso, motivo per cui a nome del 1 ufficio ho l'onore di proporvene l'ammissione a Senatore.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè lette dal signor Senatore Riva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il signor Senatore Castagnetto ha da riferire sui titoli riguardanti la nomina a Senatore del comm. Avossa.

Senatore Di Castagnetto, Relatore. Giovanni Avossa laureato nella università di Napoli fin dall'anno 1821 oltrepassa abbondantemente l'anno 40 di età richiesto per sedere in questo consesso.

Eletto nel 1860 consigliere nella Corte suprema di giustizia, sostenne in seguito la carica di membro della consulta di Governo, e quindi di consigliere per la giustizia presso la Reale Luogotenenza.

Restituito con decreto delli 2 aprile 1861 al posto di consigliere nella Corte suprema venne ad un tempo decorato del grado onore e soldo di vice-presidente, ed egli presiede tuttora la sezione penale.

Scorgendosi da un tale cenno come il commendatore Avossa sia compreso nella categoria 8 art. 33 dello Statuto, l'ufficio 5 per organo mio vi propone la di lui ammissione a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni lette intorno alla nomina del Senatore comm. Avossa è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor Senatore De Monte nella seduta di ieri domandò di fare alcune interpellanze ai diversi Ministri.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Veramente io domanderò che si eseguisse l'ordine del giorno.

Presidente. Siccome eravamo sulla materia delle interpellanze, ed era stato ieri fissato di determinare oggi il giorno in cui avrebbero avuto luogo, giacchè erano presenti diversi signori Ministri, domandavo quando sarebbero stati in grado di rispondere.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole mio collega il Ministro delle finanze mi ha detto che fra gli altri argomenti che voleva svolgere l'onorevole interpellante vi è pur quello del riparto dei beni fatto dal demanio nelle province meridionali; io ho presentato ieri e deporò fra poco sul banco della Presidenza una relazione su quanto è stato operato dal Ministero a questo proposito, e domanderei all'onorevole preopinante di ritardare le sue interpellanze su questo argomento sino a tanto che l'anzidetta relazione non sia stata distribuita a tutti i Signori Senatori: in tal modo, mi pare, essi potranno meglio giudicare delle interpellanze, e meglio conoscerne l'opportunità.

Senatore De Monte. Io forse non mi spiegai bene: non è mio intendimento di parlare del riparto dei fondi demaniali comunali, ma bensì dell'uso che si è fatto di alcuni fondi appartenenti al demanio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ciò non mi riguarda.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore De Monte a voler depositare sul banco della Presidenza esposto in un modo chiaro e preciso l'oggetto delle interpellanze che intende fare ai diversi Ministri.

Senatore De Monte. Sono state consegnate nel verbale della seduta di ieri.

Ministro delle Finanze. Io credo che, onde possano queste interpellanze farsi con frutto, sia utile indicare in modo, ripeto, più preciso i punti sui quali l'onorevole interpellante intende svolgere le sue interpellanze, imperocchè siccome molti sono i fondi di proprietà demaniale, così impossibile riesce ad un Ministro il prepararsi a rispondere sopra l'uso che si fosse fatto di tutte quante queste proprietà.

Senatore De Monte. Allora dirò...

Presidente. Richiamo il signor Senatore De Monte al regolamento il quale dice all'art. 75. « Ogni Senatore che intende muovere interpellanze ai Ministri del Re ne consegna al Presidente la proposta per iscritto in principio per quanto sia possibile dalla seduta, nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto della interpellanza, il Presidente ne darà lettura in Senato. » Quando ella abbia depositato sul banco della Presidenza formulato in modo chiaro quali sono le cose sulle quali egli crede d'interpellare i signori Ministri, allora il Senato stabilirà il giorno in cui intenda che abbiano luogo le interpellanze.

Senatore De Monte. Mi prenderò la libertà di osservare al signor Presidente che per tutti gli altri capi ci saremmo intesi; il dubbio sarebbe solamente intorno ai fondi appartenenti al demanio e dei quali si è fatto uso; e per questo capo io mi spiegherò più chiaramente.

Io intendo solo di essere chiarito riguardo all'uso di questi edifici che dalla Prefettura di Napoli sonosi convertiti ad uso pubblico, senza che il potere legislativo ne sia stato punto o poco consultato.

Io limiterò a ciò la mia interpellanza, e nutro fiducia che gli schiarimenti che mi saranno dati dagli egregi Ministri saranno soddisfacenti.

Presidente. Insisto per la preghiera già fattale di voler depositare sul banco della Presidenza, a norma del prescritto dal regolamento, il sunto preciso di queste sue interpellanze; così facendo sarà di molto rischiarata la discussione.

Senatore De Monte. Lo farò, sebbene, mi permetta di dirlo signor Presidente, ciò sia secondo me un mero pleonasma, giacchè il sunto stesso già trovasi consegnato nel processo verbale della seduta di ieri.

Comunque però quand'anche sia una superfluità, se Ella lo esige, lo farò ben volentieri.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO.

(V. atti del Senato N. 23 ter.)

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio.

Trattandosi di legge già stata votata dal Senato, e sulla quale la Camera dei Deputati non ha fatto che piccolissime modificazioni, io credo che il Senato mi dispenserà dalla nuova lettura di tutto il complesso della legge (*segni di adesione*).

Aprirò dunque immediatamente la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola invito coloro che intendono chiudere la discussione generale ad alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione dei singoli articoli.

CAPO I. — *Istituzione e attribuzioni delle Camere di Commercio ed Arti.*

Art. 1.

« Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero dei suoi componenti, saranno fissati con Decreto reale.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Vorrei pregare l'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio di sciogliere un dubbio, che nasce dalla lettura di quest'articolo, nel quale è detto che con un Decreto reale saranno fissate la sede e la circoscrizione territoriale di ciascheduna Camera.

Il dubbio nasce da questo, cioè cheda taluno si domanda, se l'istituzione di una Camera di commercio sarà facoltativa od obbligatoria.

Mi spiegherò con un esempio, che prenderò dalla circoscrizione della Camera di Torino, la quale come è ben noto, è vastissima, partendo dal Lago Maggiore, e andando sin presso Novi, Alba, Cuneo e Susa.

Ora nel formare una nuova circoscrizione nascerà necessariamente la separazione d'una gran parte de' territori aggregati alla circoscrizione di Torino, ed io suppongo, a modo d'esempio, che si separi il territorio del Novarese.

Or bene se la città di Novara non volesse istituire una Camera di commercio, ne avverrebbe che tutta quella parte di territorio separata dalla Camera di Torino non avrebbe una rappresentanza commerciale.

Per altra parte siccome le spese debbonsi fare a carico de' commercianti, i quali dovrebbero assoggettare al pagamento d'una tassa ch'essi stessi si imporrebbero, potrebbe benissimo accadere che quelli di certe località, per non pagare appunto questa tassa, non volessero promuovere lo stabilimento della Camera di commercio.

In questo stato di cose dovrà o potrà il Governo istituire la Camera anche contro l'opinione di questi commercianti?

Ecco la domanda che io muovo al signor Ministro onde sapere se realmente la legge lasci facoltà al commercio, che deve far fronte alle relative spese, l'istituire o no queste Camere.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Governo crede che la Camera di commercio deve essere obbligatoria.

L'art. 4 dice:

« Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo. »

Se i Consigli provinciali non assentono alla domanda che possono essere sciolte, naturalmente il Governo le manterrà.

Il Governo crede che il paese non possa rimanere senza Camere di commercio, e queste perciò, come dissi, debbono essere obbligatorie.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Ringrazio il signor Ministro di aver risolto questo dubbio.

Credo però che la soluzione che il Ministro dà al dubbio stesso sia contraria ai principii di giustizia, perchè se il commercio non crede di avere bisogno di queste Camere, se non le desidera, se non vuole soddisfare a tali spese, non interverrà alle elezioni, non nominerà i membri che devono comporre le Camere, ed allora la legge rimarrà una lettera morta.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io credo che la discussione sollevata dall'onorevole Senatore Di Pollone sia alquanto intempestiva, perchè questo articolo fu già votato dal Senato altra volta, senza che si rinvocasse in dubbio che è attribuita da esso facoltà al Governo di istituire le Camere di commercio in tutto lo Stato.

In fatti l'articolo dice:

« Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti, saranno fissati con decreto reale. »

A fronte di questa disposizione non mi pare che possa sorgere il dubbio che la costituzione delle Camere di commercio deve farsi in tutto lo Stato.

La circoscrizione loro, come pure la determinazione della sede è abbandonata al prudente arbitrio del Ministero: ma quanto alla costituzione delle Camere di commercio, mi pare assolutamente determinata in modo indubitato e positivo dall'art. 1 della legge medesima.

Credo poi superfluo dimostrare l'opportunità di questa

legge, giacchè siccome i benefizi delle Camere di commercio si estendono a tutto lo Stato, così è opportuno che in tutto lo Stato vi siano queste rappresentanze.

Sicuramente questo recherà un qualche aggravio ai commercianti delle singole località, ma poichè un tale aggravio deve poi ritornare in loro vantaggio, non è supponibile, senza voler intaccare il principio stesso delle Camere di commercio, che i commercianti si oppongano a questa istituzione.

Del resto si oppongano o no allo stabilimento di queste rappresentanze, siccome esse sono ravvisate opportune, nell'interesse del commercio, così è bene che esistano e che conseguentemente si dia corso alla legge, la quale d'altronde già venne dal Senato votata.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola se il Senato me la vuol concedere, sebbene io abbia parlato due volte; ma credo di potermi conciliare la benevolenza dei colleghi, perchè sono stato breve.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Di Pollone**. Io credo che non vi è mai intempestività quando si chiede una spiegazione per togliere un dubbio il quale è nato nella mente di un Senatore.

Io non mi sono opposto mai all'attuazione di questa legge, della quale riconosco la necessità; io voglio evitare soltanto che la legge rimanga lettera morta.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io ripeto che questo caso potrebbe accadere, in quanto che le Camere essendo eleggibili, gli elettori non si presenteranno ai comizi, e così non eleggeranno i membri che devono comporre; nè vedo disposizione che autorizzi il Governo di fare comizi per i Consigli comunali, cioè di nominare un Commissario Regio.

Se la legge deve stare com'è, desidero che possa essere attuata; ma prevedo che in più località i commercianti diranno: noi non abbiamo bisogno di rappresentanza commerciale: noi non vogliamo sottostare ad altri pesi che a quelli già assai gravi che c'impongono altre leggi d'imposta, quindi non concorreremo per la formazione di queste Camere.

Senatore **Farina, Relatore**. È libero al Senatore Di Pollone di nutrir dubbi, ed io su questo non entro giudice: dico che il dubbio non mi sembra ragionevole a fronte delle precise disposizioni della legge.

Quanto al caso che prevede, che nessuno si presenti alle elezioni, dico che è poco verosimile, e quando avvenisse, siccome sarebbe un caso non previsto dalla legge, allora il Governo chiederà al Parlamento quelle disposizioni che crederà opportune; intanto non cesserà nè la istituzione fatta dal Governo nè la circoscrizione consentanea alla istituzione medesima. Per tali motivi, ripeto, è mio avviso che il Senato possa progredire nella discussione della legge.

Presidente. Il Senatore Di Pollone non fa proposta alcuna?

Senatore **Di Pollone**. Non faccio proposta.

Presidente. Metto adunque ai voti l'articolo 1. Chi intende approvarlo è pregato alzarsi. (Approvato).

Art. 2.

« Le Camere di commercio ed arti :

« a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

« b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;

« c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

« d) Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

« e) Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

« f) Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re;

« g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

« h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità del commercio e delle arti;

« i) Daranno al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

« l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicato al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

« m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

« n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Relativamente a questo articolo venne dall'ufficio centrale opinato che fosse opportuno richiamare l'attenzione del Ministero sopra

una omissione che venne fatta nel riprodurre la legge al Senato senza che se ne conosca il motivo.

Nel primo progetto di legge esisteva un inciso in questo articolo del tenore seguente:

« Terranno un registro nel quale noteranno men-
« silmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che
« i commercianti devono far praticare presso il Tri-
« bunale di commercio a mente delle vigenti leggi, ed
« avranno ad essi gli opportuni riguardi sia per la
« pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica
« a mente dell'art. 30, come per l'adempimento delle
« altre incombenze affidate a questo proposito alla Ca-
« mere dalla presente legge. »

Sebbene agli occhi di taluno il tenore di questo in-
ciso potesse sembrare semplicemente regolamentare,
nella sua essenza però tocca una grave questione di
diritto, perchè determina la cessazione della qualità di
membro della Camera di commercio ogni qualvolta
avvenga una di quelle variazioni in ordine alla sua
persona le quali diano luogo alle affissioni e pubbli-
cazioni che il codice, riconoscendo la gravità della ma-
teria, rende necessarie perchè il pubblico sappia con
chi ha da fare; negli affari commerciali è bene che
esso conosca le qualità personali degli individui che
contrattano.

Questa osservazione acquista tanto maggior peso in
quanto che per la disposizione della legge sono dichiara-
te capaci di far parte delle Camere di commercio
persone che per loro natura non sono commercianti;
per esempio i rappresentanti di una società anonima
non si possono nel senso della legge ritenere come
veri commercianti. Ora cessando la loro qualità ad
esempio di rappresentanti delle società anonime (tutti
sanno che il rappresentante delle società anonime non
è che un procuratore, non assume nessun obbligo in
proprio, e quando non sia anche azionista non ha nessun
interesse nella società) cessando, dico, questa sua qualità
di rappresentante, veniva determinato dall'alinea dello
articolo che dovesse contemporaneamente cessare anche
l'attribuzione che aveva come membro della Camera di
commercio.

Pareva quindi che questa disposizione inserita dal Se-
nato nella legge e da esso votata, avesse una portata
egale di qualche considerazione.

L'ufficio non credette però che questa disposizione
fosse di una importanza tale da dover rimandare an-
cora la legge all'altro ramo del Parlamento; tuttavia
egli incaricò il Relatore di far presente questa circo-
stanza al signor Ministro affinché nel regolamento pro-
curasse interpretativamente di fare quelle dichiarazioni
che possano produrre l'effetto che si proponeva di ot-
tenere la disposizione nella legge inserita e votata dal
Senato.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Com-
mercio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio. Dirò brevemente all'onorevole signor Senatore
Farina che nel regolamento si terrà conto della sua
osservazione, poichè è appunto per essere sembrata più
propriamente materia regolamentare che la Commissione
della Camera dei Deputati ha creduto di eliminare quella
disposizione.

Il Ministero prende l'assunto di introdurre quest'in-
ciso, che è stato soppresso, nel regolamento.

Presidente. Chi intende approvare quest'art. 2, è
pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

« Potranno far eseguire vendite volontarie di merci
a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una
tassa di registro del 1/2 per cento sul prodotto della
vendita eseguita.

« Le spese tutte degli incanti saranno sopportate
dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuo-
tere un diritto non superiore al 1/2 per cento, sul pro-
dotto della vendita eseguita.

« Le norme per questa vendita saranno determi-
nate con regolamento fatto sulla proposta della Camera
di commercio con Regio decreto.

« È in facoltà del Governo di accordare simile
concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali. »

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigilani ha la parola.

Senatore Vigilani. Per quanto mi rincresca, stante
l'ora tarda a cui siamo giunti, di dir parole e di sol-
levare difficoltà che possano ritardare il corso di que-
sta discussione sopra un progetto che già formò argo-
mento delle savie vostre meditazioni, tuttavia parmi
tanta la gravità della disposizione che si racchiude in
quest'articolo 3. che non credo assolutamente di po-
terlo lasciar passare senza qualche osservazione, ove
io non intendessi di mancare al mio dovere.

Colla disposizione dell'articolo 3, si è in qualche
modo creduto di riprodurre un'altra disposizione che
esisteva in una delle nostre leggi del 1848 che riguar-
dava gli incanti di merci che seguono nei porti franchi
od in altri magazzini o depositi di merci e simili. Ma
la disposizione che ora ci si presenta è molto diversa
da quella che si contiene nella legge del 30 agosto 1848,
che è appunto quella a cui quest'articolo si riferisce.
Questo articolo è molto più ampio: esso concede al
commercio larghezze molto maggiori ed è appunto da
queste sue maggiori larghezze che io veggio sorgere
pericoli e conseguenze dannose che credo dover rap-
presentare al Senato.

Si propone di accordare alle Camere di commercio
la facoltà di fare eseguire vendite volontarie di merci
ai pubblici incanti, non più limitativamente ai porti
franchi o ad altri depositi di simil natura, ma in modo
generale, cosicchè, per lo meno per tutti gli incanti
volontari di merci che si dovessero eseguire dove ha
sede una Camera di commercio, converrebbe rivolgersi

ad essa per avere l'autorizzazione. Si aggiunge che questi incanti volontari, ai quali facesse procedere la Camera di commercio, sono sottoposti ad una tassa di registro del 1/2 per cento.

Voi non ignorate che, secondo la legge sul registro che avete poc'anzi lungamente discussa e votata, è stabilito un diritto del 2 p. 0/0 per le aggiudicazioni dei beni mobili e quindi delle merci. Ora questo diritto del 2 p. 0/0 verrebbe ridotto per gli incanti autorizzati dalle Camere di commercio al 1/2 p. 0/0; si stabilisce quindi che un mezzo per cento sarà corrisposto alle Camere di commercio in compenso delle spese degli incanti; ed è autorizzato il Governo a dettar norme per questi. A questo riguardo conviene avvertire che, secondo le nostre leggi, la forma degli incanti è stabilita e dal Codice civile e dalle leggi sulla procedura (come non sfuggiva alla Commissione della Camera elettiva) in cui è stabilito che si debba far risultare delle aggiudicazioni, degli incanti con un verbale che ha carattere di atto pubblico.

Si è inteso colla disposizione che accennava, la quale attribuisce al Governo l'incarico di dare norma a questi incanti, che si provveda anche alla forma.

Permettete che mi fermi un po' su questo punto. A me pare la cosa assai grave, perchè porto opinione che quanto riguarda la forma degli atti non può formare oggetto che di legge, e lo autorizzare il Governo a provvedere in questa materia con semplice decreto, sarebbe un procedimento nuovo al certo nella nostra legislazione, nuovo nei nostri antecedenti parlamentari, e che potrebbe aver conseguenze che io credo nocive allo stesso potere legislativo. Infine la facoltà che questo articolo attribuisce alle Camere di commercio potrebbe secondo l'ultima disposizione dell'articolo, essere attribuita dal Governo ad altri stabilimenti commerciali.

Ho voluto esporvi partitamente le disposizioni che si includono nell'articolo 3, poichè io credo questo essenziale onde misurarne bene il valore e la estensione. Risulta adunque da queste disposizioni che d'ora in avanti, la facoltà di procedere agli incanti viene attribuita alla Camera di commercio almeno nel luogo dove hanno la loro residenza, e ciò senza alcuna distinzione; e questa concessione trae con sè il beneficio che gli atti di incanti vanno soggetti alla tassa di registro soltanto del 1/2 p. 0/0.

Vediamo quali sieno le conseguenze di questa disposizione presa in tutta la sua larghezza, larghezza che mi riservo di dimostrare non corrispondere punto agli intendimenti manifestati da coloro che proposero queste disposizioni, che le esaminarono e che le approvarono.

Dall'esame che ho fatto di diversi atti che si riferiscono a queste disposizioni, ho rilevato che non si è tenuto conto di tutte le leggi che regolano questa materia.

Si è supposto che la legge, che poco anzi accennava, del 1848, che attribuisce alle Camere di commercio la facoltà di far procedere agli incanti volontari, soltanto

nei porti franchi, sia il solo provvedimento, che abbiamo a questo riguardo; ma è ben lungi dall'essere così.

Noi abbiamo una legge formale, che regola questa materia da lungo tempo, e questa sta nelle lettere patenti 20 aprile 1830.

Nel preambolo di quelle patenti si fa un'osservazione, di cui stimo bene rendere conto al Senato, perchè risponde ad una supposizione, che si trova nella relazione dell'ufficio centrale che parmi in fatto meno esatta.

In quello appunto si dice che la frequenza che si era notata nelle vendite volontarie di merci all'incanto, aveva inquietato il commercio, erano nati gravi abusi e pregiudizio del commercio stesso, che quindi importava che la materia fosse assoggettata a norme certe, a norme accurate, che prevenissero quelle frodi ed abusi che dal pubblico, e singolarmente dal commercio si lamentavano.

A questo scopo il legislatore ha stabilito che l'autorizzazione di procedere agli incanti volontari di mercanzie sia demandata al Tribunale di Commercio.

Allora esistevano in alcune località i Consolati, a cui sono succeduti ora i Tribunali commerciali; e si fa anche menzione in quella legge dei Consolati, a cui, ripeto, i Tribunali di commercio essendo stati surrogati, ne esercitano le attribuzioni.

Dove non esiste il Tribunale di commercio l'autorizzazione deve essere demandata a quel Tribunale che ne fa le veci; cioè al Tribunale di circondario. Dove questo non esiste, è incaricato il giudice di Mandamento di provvedere. Sono stabilite infine alcune norme sulle forme, sull'ufficiale che vi debbe intervenire, circa il modo con cui debbe essere autorizzato l'incanto; al quale riguardo è da ritenersi che è stabilito che debba essere fatto un elenco degli effetti, che si debbono esporre all'incanto, affinchè non avvenga ciò che è stato lamentato, che quegli incanti di merci si prolungavano per un tempo indeterminato, a danno del commercio, perchè quegli incanti, distraevano gli avventori precisamente dalle botteghe degli altri smercianti.

Stabiliva anche alcune disposizioni penali, per coercire gli abusi e le frodi che si introducessero negli incanti volontari.

Ora le disposizioni dell'articolo 3, che ho esaminate, non escludono punto l'applicazione e l'esecuzione della legge vigente ancora negli antichi Stati, e che ho riferito, cioè quella del 20 aprile 1830.

Che cosa accadrà adunque coll'aggiunta dell'articolo 3, in concorrenza colla legge del 1830? Accadrà che avremo incanti di merci autorizzati dalle Camere di commercio, dove esse esistono e ne avremo altri autorizzati dai Tribunali di commercio ed anche dai giudici di mandamento. Ma con quale differenza? Con una differenza enorme che lede la giustizia, in quanto che dove gli incanti saranno autorizzati dalle Camere di commercio, vi è un diritto del 1/2 p. 0/0 e dove gli incanti sono autorizzati da altre autorità pur legittime, la legge non estende questo beneficio a tutti gli incanti volontari, ma

soltanto a quelli che vengono autorizzati dalle Camere di commercio, converrà dunque che quegli incanti sottostiano al diritto del 2 p. 0/10 stabilito dalla legge sul registro.

Ho detto che non credo, che questa conseguenza fosse nella mente di chi propose quell'articolo, di chi lo approvò, e credo non mi riuscirà difficile di trasferirne in voi il convincimento.

Vediamo che cosa disse la Commissione della Camera dei Deputati da cui è partita l'idea di fare alla legge votata dal Senato quest'aggiunta.

La Commissione ragionava in questo senso :

« Ogni persona avente qualche perizia delle più importanti piazze commerciali estere sa con quanta comodità ed utilità del compratore e del venditore vi sia l'abitudine di vendere quantità notevolissima di merci ai pubblici incanti. Basti citare per tutti gli incanti di Londra, Liverpool ecc., ecc., che si fanno in determinate epoche, e ad alcuni dei quali accorrono compratori e venditori da tutte le parti del globo. »

« Sarebbe desiderio vivissimo di molti esperti di commercio, che una siffatta abitudine s'introducesse anche da noi e la vostra Giunta non può, che far plauso a questo desiderio perchè riconosce nelle vendite agli incanti una grande economia della più preziosa di tutte le merci, cioè del tempo. »

In queste considerazioni è espresso chiaramente il concetto, che si volle iniziare, di un sistema, certo utilissimo, di quelle vendite di grandi quantità di merci le quali seguono in grandi emporii.

Se la cosa si volesse contenere in questi limiti, se cioè non si trattasse, che di quegli incanti, che debbono seguire ne' porti-franchi (e poichè al Ministro delle finanze non piacciono più i porti-franchi) nei magazzini, docks od altri depositi, che loro succederanno, la cosa potrebbe avvenire con facilità e senza inconvenienti in quanto che limitata a grandi quantità di merci, credo si potrebbe ammettere la differenza del diritto, ed il commerciante in piccolo non avrebbe da temere da questa concessione quei danni cui aveva l'onore d'accennare.

Ma l'articolo non è concepito in questi termini come avete inteso.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, che dava la sua adesione a questo pensiero, in sé savio, che cosa diceva?

Ve lo dimostra la relazione, che accompagna il progetto che ora cade in discussione.

Essa dice infatti: « Il Governo del Re non aveva proposto prima quella disposizione unicamente perchè era suo intendimento presentare un progetto apposito nei docks e magazzini generali, ove avrebbe trovato la naturale sua sede; ma non essendo per anco compiuti gli studi sulla non facile materia, fu lieto di vedere introdotto nella presente legge un articolo per cui si anticipi il beneficio di simili vendite così fiorenti e vantaggiose in altri paesi commerciali. »

Da queste parole voi rilevate di quali merci ai pubblici incanti, e di quale commercio intendesse il Ministero parlare nell'art. 3, cui dava il suo assentimento.

Non parmi, che sia nemmeno stato diverso l'intendimento del nostro ufficio centrale, perocchè percorrendo le osservazioni savie e dotte che si contengono in questa parte della relazione, incontransi considerazioni le quali si riferiscono tutte precisamente a questa specie d'incanti volontari, quelli cioè che si verificano nelle città commerciali le più fiorenti, le più cospicue d'Europa. Di più si accenna in quella relazione, come questa forma sia da noi poco usitata; cosa che certamente l'ufficio non avrebbe detto quando avesse inteso parlare degli incanti volontari delle merci in genere, poichè nessuno v'è che ignori come questi incanti, se non sono frequentissimi, però abbiano una certa frequenza: una prova io ve l'ho addotta in quel preambolo della legge del 1830, dove si diceva che la frequenza di questi incanti era tanta che aveva dato luogo ad abusi, per cui conveniva che il legislatore intervenisse e vi provvedesse. Di più ad ognuno di noi passando per la città di Torino o di Genova, sarà accaduto più di una volta di vedere in queste negozi in liquidazione che durano lungo tempo, e molte volte anche troppo; ed io come magistrato nell'esercizio delle mie funzioni sono stato più di una volta disturbato da negozianti i quali si lagnavano della troppa facilità di accordare questi incanti di merci, si lagnavano del troppo tempo che si protraevano; si lagnavano che si accrescessero continuamente le merci, perchè tutto ciò ridondava a loro danno; ma nessuno mai si è lagnato che si facessero di queste vendite.

Invece è certissimo ciò che dice l'ufficio centrale nella sua relazione, che cioè la legge del 30 agosto 1848, la quale riguarda unicamente gli incanti di merci nel porto franco, è rimasta una lettera morta. Ed invero a Genova quella legge ebbe o nessuna o ristrettissima applicazione; forse la cosa non sarà stata abbastanza apprezzata, forse si ebbe più confidenza nell'autorizzazione del Tribunale di commercio e nelle formalità e garanzie di cui l'autorità giudiziaria cinge questi incanti, queste aggiudicazioni. Ma infatti io riconosco la verità, in questa parte, di ciò che disse l'ufficio centrale, cioè che veramente la legge del 48 per le vendite agli incanti volontari nel porto-franco di Genova è rimasta quasi lettera morta. Ora si vorrà, si potrà adottare questa lettera morta?

Se allora la legge non ebbe alcuna esecuzione, io credo che esistendo nel modo in cui si volle fare l'articolo 3, aggiungendovi cioè ancora il favore, certo considerevole, di una grande riduzione della tassa di registro, sicuramente nessuno potrà sostenere la concorrenza degli incanti che saranno autorizzati dalle Camere di commercio. Ma io vi chiedo prima di tutto se sia comodo, se sia conveniente il far demandare alla Camera di commercio di occuparsi di tutti gli incanti di merci anche piccoli che debbano seguire nel luogo

della sua residenza, ancora peggio sarebbe, quando questa sua facoltà si estendesse a tutto il raggio, a tutta la sfera del suo territorio.

Io credo che assolutamente quella non sarebbe attribuzione propria della Camera di commercio, e credo che non si farebbe ciò cui mirava l'aggiunta della Camera dei Deputati, ciò che ha inteso il Ministro di agricoltura, industria e commercio, ciò che mi sembra avere anche inteso l'ufficio centrale.

Quindi io penso che la disposizione dell'articolo 3 esiga spiegazioni e modificazioni.

Pare a me che questa disposizione voglia esser concepita in modo che bene si intenda che essa si riferisca unicamente agli incanti volontari di merci, che seguono di preferenza nei docks e negli altri stabilimenti commerciali di simile natura; allora la riduzione della tassa di registro, ancorchè sia una lesione grave ad una legge votata pochi giorni sono, potrebbe tuttavia passare; ma se si pretende di dare all'articolo 3 una maggior estensione, se gli si vuol dare quella ampiezza che i suoi termini esigerebbero, io credo che quell'articolo non può essere approvato senza produrre una grave perturbazione o nella legislazione e anche negli interessi commerciali.

Permettetemi che vi dica ancora qualche parola intorno agli inconvenienti che deriverebbero dalla forma che si vuol dare agli incanti.

Quanto alla forma degli incanti, l'articolo 3 si riferisce ad un regolamento da statuirsi: ma per tutti gli altri incanti che non saranno autorizzati dalla Camera di commercio, si dovrà continuare ad osservare la forma che esiste. Dirò di più; non vi è menzione della forma che dovrà seguirsi anche per altri incanti che saranno fatti per autorizzazione della Camera di commercio, quando la forma per questa specie d'incanti non sia stata regolata da altra legge: io credo che per lo meno sia un modo, una via molto pericolosa il lasciare questa facoltà al potere esecutivo.

Nella legge del 48, a modo di esempio, osservate come si sia fatta una savia distinzione. In quanto alla forma si è detto che sarebbero osservate le forme prescritte dalle vigenti leggi, nel rimanente poi si lasciò al Governo la facoltà di dar norme e stabilire cautele per ciò che riguarda l'effettuazione di quegli incanti. Ma intanto per ciò che riguarda la forma, si riservava intatta l'autorità delle leggi che erano vigenti.

Non ci sono che due vie da seguire: o dichiarare espressamente nell'articolo 3 che vogliamo discostarci dalle forme stabilite nella legge, per le quali forme vogliamo oppure dobbiamo ammettere la legislazione del 48, o riferirci alle forme che sono vigenti. Io non credo poi che la forma degli incanti per mezzo di processo verbale avente carattere di atto pubblico sia una forma incomoda nè credo che sia una forma che disdica alla materia, la credo anzi una forma molto conveniente e tutelare. Si potrà per avventura trascurare, facilitare circa i diritti, ma l'intervento giudiziario pub-

blico, e l'obbligo di ridurre in un atto pubblico queste aggiudicazioni io la ritengo una condizione indispensabile per evitare gli abusi e gli inconvenienti che non tarderebbero ad introdursi in gran numero in questa materia, perchè ovunque il lucro fa sentire il suo stimolo, credetelo, le frodi si presentano in gran numero e facili assai.

Concludendo adunque il mio discorso, io proporrei anzitutto all'ufficio centrale e ai Ministri di spiegarsi chiaramente...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**... circa l'estensione che intendono dare all'articolo 3. Quando poi abbia inteso qual sia il modo con cui intenderebbero che quest'articolo voglia essere applicato, allora io mi riserverò di proporre al Senato una modificazione e sottoporla alla sua approvazione.

Senatore **Farina**. Pare a me che l'onorevolissimo preopinante abbia voluto far gran caso di una questione la quale ha creato egli stesso. A mio credere è impossibile leggendo il complesso della legge, di dare alle disposizioni delle medesime quell'estensione che egli ha creduto di dar loro.

Evidentemente combinando le disposizioni dell'art. 3 col complesso della legge, si vede che l'art. 3 non è relativo che alle vendite che si fanno in quei determinati luoghi, docks, magazzini, porto-franchi o qualsiasi altro nome vogliono dar loro, che son messi sotto l'ispezione delle Camere di commercio.

Consequentemente tutti i timori che egli affacciava per la troppa diffusione di queste vendite, cadono, a mio credere, di per sé.

Del resto non basta dire che negli antichi Stati esistesse una legge la quale regolava le vendite volontarie, e muovere obiezioni per la derogazione che si va facendo a questa legge. Prima di tutto la derogazione anche fra noi non è nuova, e ristretta alle cose, com'è necessariamente nello spirito della legge ed anche se si vuole nella sua lettera, come io ho avuto l'onore or ora di accennare, esisteva già anche fra noi, presso i quali era una legge che autorizzava queste vendite nei porti-franchi e in modo più speciale nel porto-franco di Genova. Sgraziatamente questa legge restò una lettera morta, e qui rispondo alla pretesa derogazione alla legge sul registro; perchè chi era quel negoziante che si sentiva di pagare tanto che superava d'assai per la spesa, quanto poteva sperare di guadagnare da questo genere di vendite? E qui prego il Senato di avvertire che le vendite di cui si tratta sono volontarie.

Ora, se la vendita volontaria è soggetta ad un diritto così forte che superi il guadagno che può da essa ripromettersi il commercio, è evidente che niuno la vorrà fare e preferirà un'altra via; quindi il fisco e le finanze finiscono per perdere, perchè invece di prendere il mezzo per cento prendono un bel niente, come succedeva precisamente nel porto-franco di Genova.

L'onorevole preopinante disse, che sperava, sarebbero

cessati i porto franchi, e quindi tutta questa sarebbe stata una questione di poca o nessuna importanza.

Godò che il proopinante abbia ricondotta la questione sopra un punto del quale fu fatto cenno ieri, e che mi aveva molto addolorato, ed era quello di sentire proclamata in termini generici l'assoluta abolizione dei porto-franchi. La parola porto-franco esprime non solo la generalità del porto, e della città costituita in città franca, ma quei depositi nei quali si mettono le merci in franchigia, che in altri paesi sono chiamati magazzini generali, in altri docks, ecc. e significherebbe bacinò; giacchè in Inghilterra, oltre i magazzini c'è anche il mezzo di scaricare le merci chiudendo l'acqua in occasione di marca, nei siti così detti docks, ed altri stabilimenti di simil genere. Sentendo questa dichiarazione, mi sono alquanto addolorato, non perchè potessi supporre che fosse intenzione del Ministero di sopprimere addirittura i porto-franchi e di cambiare ad un tratto le vie del commercio senza prima aver preparato quegli altri mezzi che potevano mantenere il commercio medesimo.

Io so, e ne sono intieramente convinto, che il Ministro delle finanze, e quello d'agricoltura e commercio conoscono e sanno a memoria e posson insegnarlo ad altri, che il commercio, come l'agricoltura è una delle mamme dello Stato, cosa tanto vecchia che ripeterla credo sia superfluo; però quella proposizione lanciata senza alcun correttivo potrebbe aver destato inutili timori nelle popolazioni, perchè sicuramente non si verrà alla soppressione dei porti-franchi se non dopo che saranno loro sostituiti altri luoghi di deposito, dove possano metter capo quelle vie del commercio che attualmente esistono, di maniera che per operare questa trasformazione, ci vorrà tempo, uno degli elementi di tutte le grandi trasformazioni economiche, e ci vorranno operazioni che possano costituire i vari luoghi di deposito estesi a tutte le città.

Ritenuto dunque che questi luoghi di deposito, questi magazzini generali porto-franchi, si chiamino come meglio piace, devono sussistere, ne viene l'opportunità, che si provveda perchè anche nel loro recinto, succedano le vendite delle merci con le facilitazioni opportune, e questo, ripeto, lungi dall'essere un danno per le finanze, come pare lo andasse immaginando il proopinante, sarà loro di gran vantaggio, perchè quando pagheranno poco, non pagheranno di più di quello che si paga nei siti che furono citati per esempio, siti che l'onorevole proopinante ha creduto che comprendessero tutte le città, mentre non comprendevano che i docks; dico quando saranno circoscritte a queste località, è evidente che si effettuerà per mezzo d'incanti una quantità di contrattazioni che ora invece succedevano per semplice trattativa, sulle quali il Governo percepisce un bel niente, conseguentemente invece di un danno alle finanze si avrà, come dissi, un vantaggio; cesserà naturalmente, per la natura stessa dell'operazione, quella tale ingiustizia che l'onorevole proopinante andava no-

tando, quella disproporzione fra una natura di contratti ed un'altra, perchè la rapida trasmissione delle merci, la tenuità dei guadagni che nella vendita di ammassi di merci si propongono di fare i commercianti, non permetterebbero sicuramente di aggravare nè del tre, nè del quattro, nè di somme maggiori le vendite che in tal modo succedano.

Io non saprei meglio dimostrare la mia tesi che col l'esempio appunto di quanto è accaduto in Genova. In Genova, quando si pubblicò la legge che autorizzava a fare queste vendite così dette a martello, si incominciò a farle nel porto-franco, ma poi essendo saltato fuori l'insinuatore che voleva il diritto comune, quelle vendite cessarono immediatamente, perchè nessun commerciante si voleva sottoporre al pagamento di un diritto così grave, e conseguentemente preferiva di vendere le sue merci con altri mezzi.

Del resto questo non è nuovo o succede fors'anche con maggior frequenza tutto giorno, ed io sono molto meravigliato che il proopinante non abbia posto mente a questa circostanza, sebbene abbia lungamente dimorato a Genova. Ivi si fanno di questi incanti senza pagamento di diritti di sorta continuamente dai consoli esteri; per conseguenza vede il Senato che è meglio stabilire tasse basse e tenui che vengano generalmente pagate e non pretendere di percepirne delle più gravi, che poi o per un mezzo o per un altro non sono effettivamente pagate mai.

Mi resta a dire qualche cosa sul timore degli abusi. Ma, Signori, è precisamente per evitare gli abusi degli incanti che si è detto che si mettono sotto la sorveglianza di un corpo amministrativo e rispettabile, è appunto per impedire quegli stessi inconvenienti che si lamentavano nel 1830.

Allora che cosa ha fatto il legislatore?

Il legislatore colla legge del 1830, che fra parentesi non avrebbe valore che negli antichi Stati e non altrove, ha messo questi incanti volontari sotto la sorveglianza del Tribunale e li ha assoggettati al pagamento di un grave diritto.

Ora per l'istesso principio che non succedano inconvenienti nei luoghi sorvegliati, e la cui amministrazione viene in certo modo commessa alle Camere di commercio, si mantiene questa vendita sotto la sorveglianza o delle Camere di commercio, o di altri corpi autorizzati come è detto nell'ultimo alinea di quest'articolo.

A fronte pertanto di queste circostanze, mi pare che cessino i pretesi timori che aveva concepito l'onorevole proopinante dando alla legge una estensione che per sè, e per sua natura non ha, e non può avere, e che egli desuneva da esempi citati nell'altro ramo del Parlamento i quali si riferivano precisamente a luoghi sorvegliati, a quei docks, la cui amministrazione è affidata ad amministrazioni riconosciute dal Governo. Parmi nello stesso tempo che si provveda anche all'interesse delle finanze, perchè mediante ciò si faranno veramente vendite di merci volontarie agli incanti, mentre senza di

ciò vendite volontarie di merci agl'incanti nei porti franchi e nei magazzini di deposito non se ne faranno mai.

Per conseguenza io credo che il Senato possa tranquillamente adottare l'articolo quale venne presentato dal Governo, ed approvato dall'ufficio centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Cominciando da un incidente sorto in questa discussione, dirò all'onorevole Senatore Farina che io non intendo niente affatto di procedere con precipitazione sul proposito dell'abolizione dei porti-franchi, per i quali a prima giunta io non mi aspettava che egli dovesse sorgere a difesa in questa aula, imperocchè i suoi principii in siffatta materia non mi parevano tali da indurlo alla difesa di questi dirò porti privilegiati.

La verità riconosco anch'io che prima di procedere all'abolizione di un porto franco, vuolsi istituire nel medesimo quella serie di depositi, di docks, di magazzini, e via discorrendo, che, per esempio a Genova hanno, con vocabolo diversamente interpretato altrove conservato il nome di porto-franco.

È evidente che se si venissero senz'altro a sopprimere questi porti-franchi senza l'istituzione di appositi magazzini, il commercio soffrirebbe un danno serio e reale; per conseguenza non può cadere in mente di nessuno di proporre la soppressione di queste franchigie senza che prima il servizio sia altrimenti assicurato.

Venendo ora alla quistione principale sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani, io debbo dire che nè la giunta dell'altro ramo del Parlamento (mi permetto di parlare di quella giunta dal momento che ebbi l'onore di farne parte) nè il Ministero intesero mai di dare a questo articolo un'interpretazione così lata, come pareva volesse inferirne l'onorevole Senatore.

Come i termini della relazione ed i vocaboli usati lo dimostrano chiaramente, si è inteso puramente e semplicemente parlare di quelle vendite, che si fanno allorquando per l'arrivo d'una gran quantità di merci in una città di commercio, il possessore di esse che non risiede in quella città ha grande interesse, ed una specie di necessità di alienarle nel termine più breve possibile, e si è inteso di fornire a questo commerciante un mezzo per alienare la mercanzia ai pubblici incanti come si suol fare nelle città commerciali più importanti.

Non si è dunque inteso, come vede l'onorevole Senatore Vigliani, di parlar per nulla di quelle vendite

volontarie di merci fatte nelle condizioni normali, ordinarie, a cui si applicano tutte le disposizioni legislative precedenti che si riferiscano soltanto al Regno subalpino; di quelle vendite che si ponno fare in piccole terre per consenso del Giudice di Mandamento o del Tribunale di Circondario che in dati luoghi funziona come Tribunale di commercio; ma sibbene di quelle vendite in gran massa, nei locali appositamente istituiti, e che perciò non possono fare che nelle grandi città commerciali dove si può asserire a priori, vi saranno Camere di commercio.

Quindi parendomi inutile dopo le parole del Relatore, di maggiormente insistere sulla convenienza di questa disposizione, la quale d'altronde non fu nè punto nè poco contestata dall'onorevole Senatore Vigliani, e parendomi possa esser sufficiente l'impegno che il Ministero prende di provvedere nel regolamento nel senso desiderato, io prego il Senato ad accogliere la disposizione stessa.

Aggiunge forza alla mia preghiera la circostanza che il mio collega d'agricoltura, industria e commercio sta appunto preparando due progetti di legge per i docks ed altri consimili emporii, per cui io spero che il Senato in vista che un emendamento forse renderebbe nulla questa legge, la quale difficilmente potrebbe ancora venire in questo scorcio di sessione approvata dall'altra Camera, prendendo anche atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando nell'indole istessa della cosa, ben vorrà adottare quest'articolo tal quale è.

Presidente. Sono avvertito che non siamo più in numero, quindi leggerò l'ordine del giorno per domani.

Senatore De Cardenas. Domando la parola unicamente per dire che avendo oggi il Ministro dell'Interno detto che si riservava di dare riscontro dell'oggetto della mia interpellanza al Ministro della guerra, io pure mi riservo quando sia presente il Ministro della guerra a domandare quegli sciarimenti che il signor Ministro dell'Interno aveva detto che il medesimo meglio informato avrebbe potuto dare.

Presidente. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per il compimento dello studio dei progetti di legge che si sono cominciati a studiare quest'oggi, e di quegli altri che potessero essere stampati; alle due, seduta pubblica per continuare la discussione della legge che abbiamo cominciato quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).